



DELIBERA N. 471/24/CONS

RICHIAMO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ R.T.I - RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. AL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI A GARANZIA DEGLI UTENTI E DELLA DIGNITÀ UMANA NEI PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E DI INTRATTENIMENTO (Programma “Pomeriggio Cinque”)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 novembre 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”* (di seguito Testo Unico), come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS;

VISTA la delibera n. 157/19/CONS con la quale è stato approvato il *“Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’ hate speech”*;

VISTA la delibera n. 37/23/CONS con la quale è stato approvato il *“Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona ai sensi dell’articolo 30 del*

Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Testo Unico dei servizi di media audiovisivi)”;

VISTA la segnalazione presentata dall’Associazione Differenza Donna APS (prot. n. 0223143 del 26 agosto 2024) con cui viene rilevato che, durante la puntata del 20 agosto 2024 del programma televisivo di Canale 5 *“Pomeriggio Cinque”*, nel corso dell’approfondimento dedicato all’omicidio di Sharon Verzeni, *“sono state manifestate considerazioni che colpevolizzano la donna uccisa per la sua stessa morte, avallate dalla conduttrice”*. Ad avviso dell’associazione segnalante *“Questa modalità informativa in tema di diritti inviolabili delle donne e violenza di genere rientra nella fattispecie di rivittimizzazione secondaria, in una cornice che addebita alla vittima la responsabilità della sua morte, in particolare a sue condotte “incaute”, sostenendo la validità di un discorso pubblico che impone alle donne e alle ragazze, per avere salva la vita, di limitare ogni aspetto della propria libertà, compresa quella di circolazione” e “l’impostazione della conduzione ha impedito l’emersione chiara delle informazioni dovute su violazioni gravi dei diritti umani delle donne, senza salvaguardare in maniera adeguata la vittima”;*

VISTA la nota del 26 settembre 2024 (prot. n. 0248008), con la quale la società R.T.I. ha riscontrato la richiesta di informazioni formulata dall’Autorità con nota del 3 settembre 2024 (prot. n. 0228436) in merito all’episodio oggetto di segnalazione, rilevando in sintesi quanto segue:

- con riferimento all’approfondimento relativo al delitto Verzeni, l’associazione segnalante ritiene che sarebbero state esposte dall’ospite Bernardini De Pace *“considerazioni che colpevolizzano la donna uccisa per la sua stessa morte, avallate dalla conduttrice”* ma il senso delle affermazioni dell’ospite e della conduttrice risulta essere stato frainteso;

- la conduttrice e l’ospite non hanno corresponsabilizzato o colpevolizzato la vittima, nei cui confronti il programma ha adottato un atteggiamento di assoluto rispetto, ma si sono limitate ad osservare che, purtroppo, le attuali condizioni della società espongono le giovani donne (e non soltanto loro) a pericoli, contro cui è sempre consigliabile adottare la necessaria prudenza;

- non è stato espresso alcun giudizio negativo sul comportamento della vittima, semmai il programma, in piena sintonia con i valori tutelati dalle fonti menzionate dall’Associazione segnalante, ha inteso formulare una critica contro una società non capace di assicurare le condizioni necessarie per il più ampio esercizio delle libertà individuali;

- si esclude ogni ipotesi di violazione dei principi contenuti negli artt. 4 e 30 D.lgs 208/21, nel Regolamento di cui alla delibera n. 37/23/CONS e nella Raccomandazione di cui alla delibera n. 442/17/CONS;

PRESA VISIONE del programma *“Pomeriggio Cinque”* andato in onda su canale il 20 agosto 2024, e, in particolare, del servizio sull’omicidio di Sharon Verzeni, avvenuto a Fermo d’Isola nella notte tra 29 e il 30 luglio 2024 e all’approfondimento sulle indagini



in corso, in seguito al quale l'Avv. Bernardini De Pace, ospite in collegamento con lo studio, in coda al suo intervento, afferma (minuto 19:51), *“però io mi domando anche come è possibile che una ragazza in questo periodo storico, con tutti questi rischi che si corrono, con questi delitti, con questi femminicidi prenda ed esca da sola alle undici, mezzanotte mentre il marito dorme, cioè sono tutte convinte queste donne che siccome sono libere sono anche prive di ogni pericolo di vita, dobbiamo invece imparare a difenderci, dobbiamo imparare a stare più in casa, dobbiamo chiedere a qualcuno di accompagnarci, poi oggi io, per aver detto queste cose stamattina ho ricevuto [...] le femministe [...] messaggi sui social, al telefono, la libertà non la devi mettere in discussione”*. A questo punto la conduttrice Simona Branchetti commenta *“la libertà non si deve tradurre in imprudenza”* e l'Avv. Bernardini De Pace prosegue *“brava è questo che dico io, [...] dicono siamo libere, non abbiamo il diritto di rimanere vive, no non c'è questo diritto”*. La conduttrice, inoltre, nel corso dell'intervista al fratello del compagno di Sharon Verzeni, chiede *“alla tua fidanzata le suggeriresti di uscire a mezzanotte per andare a camminare nella zona dove abitano Sergio e Sharon?”* e lui risponde *“io sono stato poche volte a casa da loro e la zona mi sembrava molto tranquilla, però l'orario purtroppo è un orario notturno, secondo la mia idea ognuno è libero di andare in giro all'orario che vuole sia all'una del pomeriggio che all'una di notte, non deve preoccuparsi di queste cose, purtroppo quello che è capitato poteva capitare anche all'una del pomeriggio, sono sempre le persone che incontri che sbagliano purtroppo”*;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 4 del Testo unico dei servizi di media *“Il sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, si conforma ai seguenti principi, a garanzia degli utenti: a) libertà e pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva; b) libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio;*

CONSIDERATO che l'art. 9 del Testo Unico prevede che l'Autorità, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni;

CONSIDERATO che i principi rappresentati dalla libertà di espressione, di opinione e di ricevere e comunicare informazioni devono sempre conciliarsi con il rispetto delle libertà e dei diritti, e in particolare della dignità della persona, cui non è possibile derogare in nessun caso. L'esercizio del diritto di critica e di cronaca deve essere improntato a criteri di verità ed essenzialità e i giornalisti e i conduttori sono dunque tenuti ad uniformarsi rigorosamente a tali principi;

RILEVATA l'esigenza di garantire, in particolare nei programmi di informazione e intrattenimento, effettività alla tutela dei diritti fondamentali della persona. In particolare,

nel rispetto della libertà editoriale e del diritto di libera manifestazione del pensiero e di cronaca, ciascun fornitore di servizi media deve garantire la completezza dell'informazione e la tutela della dignità della persona;

RILEVATO che le affermazioni proferite dall'ospite Avv. Berardini De Pace nel corso del programma in questione (*“come è possibile che una ragazza in questo periodo storico, con tutti questi rischi che si corrono, con questi delitti, con questi femminicidi prenda ed esca da sola alle undici, mezzanotte mentre il marito dorme”*) e dalla conduttrice (*“la libertà non si deve tradurre in imprudenza”*), pur essendo espressione della loro opinione personale sui rischi che caratterizzano l'attuale *“periodo storico”* e sulla mancanza di sicurezza che può minare e limitare la libertà di uscire *“da sola alle undici, mezzanotte”*, presentano criticità in relazione al rispetto dei principi generali in materia di tutela della dignità umana e dei diritti fondamentali a garanzia degli utenti;

RITENUTO che quanto affermato dall'Avv. Bernardini De Pace e dalla conduttrice, nell'ambito di commenti sulle circostanze specifiche in cui è avvenuto l'omicidio, appare allusivo di una responsabilità della vittima dell'omicidio per l'*“imprudenza”* commessa nell'uscire *“da sola alle undici, mezzanotte mentre il marito dorme”* e può integrare, pertanto, una forma di vittimizzazione secondaria della vittima di omicidio che viene sottoposta a valutazioni sulle proprie scelte individuali e la sua vita privata;

RITENUTO che, nell'ambito del programma in questione viene quindi veicolato un messaggio distorto allusivo di una responsabilità della vittima di omicidio per quanto accaduto;

RILEVATO che la trattazione di fatti di cronaca deve osservare una serie di limiti e cautele, riconducibili anche all'ambito della deontologia professionale, tali da evitare il rischio che vengano compromessi i principi di correttezza, lealtà, completezza dell'informazione, nonché il rispetto dei diritti alla dignità, all'onore e alla reputazione delle vittime di violenza;

RILEVATO che, nel caso di specie, la conduttrice Simona Branchetti non si è discostata dalle affermazioni, sopra riportate, espresse dall'ospite Bernardini De Pace ribadendo che *“la libertà non si deve tradurre in imprudenza”* così rafforzando l'allusione ad una responsabilità della vittima di omicidio;

RITENUTO, pertanto, il comportamento della conduttrice non idoneo a ricondurre il programma entro i limiti della correttezza e la trattazione del caso non adeguata ad assicurare il doveroso equilibrio tra informazione e rispetto della dignità della vittima della violenza;

TENUTO CONTO, in ogni caso, che nell'ambito del programma in questione, viene espressa anche un'opinione diversa da quella oggetto di segnalazione in merito alla scelta di *“uscire a mezzanotte”*. In particolare, il fratello del compagno di Sharon Verzeni,

nell'intervista mandata in onda nel corso del servizio, afferma quanto segue *“secondo la mia idea ognuno è libero di andare in giro all'orario che vuole sia all'una del pomeriggio che all'una di notte, non deve preoccuparsi di queste cose, purtroppo quello che è capitato poteva capitare anche all'una del pomeriggio, sono sempre le persone che incontri che sbagliano purtroppo”*;

CONSIDERATO che le affermazioni dell'ospite e dalla conduttrice, oggetto di segnalazione, riguardano soltanto un aspetto della trattazione del caso nell'ambito dell'approfondimento sulle indagini in corso per il delitto Verzeni in cui risulta essere stato espresso anche un diverso punto di vista;

RITENUTO, tuttavia, che le affermazioni dell'ospite in studio Bernardini De Pace prive dell'opportuno discostamento da parte della conduttrice, pur all'interno di una trattazione complessiva del caso di omicidio dove sono state liberamente espresse posizioni diverse rispetto a quella oggetto di segnalazione, non risultano conformi ai richiamati principi generali in materia di tutela della dignità della persona previsti dall'art. 4, comma 1, del Testo unico dei servizi media audiovisivi;

RITENUTO pertanto di rivolgere un richiamo alla società R.T.I affinché assicuri il rigoroso rispetto dei principi generali in materia di tutela della dignità della persona previsti dall'art. 4, comma 1, del Testo unico dei servizi media audiovisivi ai fini di un equilibrato contemperamento tra il diritto di cronaca e di critica ed i diritti fondamentali della persona;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

RICHIAMA

la società R.T.I – Reti Televisive Italiane S.p.A. a garantire nei programmi di informazione e intrattenimento il più rigoroso rispetto dei principi previsti a tutela degli utenti e, in particolare, di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi ai fini di un equilibrato contemperamento tra il diritto di cronaca e di critica ed i diritti fondamentali della persona.

Nell'esercizio della sua funzione di vigilanza l'Autorità verifica l'osservanza del presente richiamo anche attraverso il monitoraggio dei programmi.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla sua notifica.

La presente delibera è trasmessa alla società R.T.I Reti Televisive Italiane S.P.A. ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

Roma, 26 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella